

Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Istituto di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (di seguito anche "IPA" e/o "Istituto"), in data 28.12.2018 ha ricevuto a mezzo email il progetto del bilancio di previsione relativo all'esercizio 2019 da parte del Sub Commissario dott. Vincenzo Piscitelli.

La documentazione ricevuta è composta da:

- A. Bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2019;
- B. Conto economico di previsione 2019 distinto per titoli;
- C. Relazione tecnica al bilancio di previsione 2019;
- D. Piano gestorio 2019;
- E. Nota al Piano gestorio 2019 trasmessa all'Onorevole Sindaca di Roma Capitale Avv. Virginia Raggi, al Vice Capo di Gabinetto Roma Capitale D.ssa Gabriella Acerbi, al Direttore Generale Roma Capitale Dr. Franco Giampaolletti, al Capo dell'Avvocatura Roma Capitale Avv. Carlo Sportelli.


Il Collegio dei Revisori dei conti dell'IPA:

Visto il vigente statuto dell'IPA che all'art. 15 conferisce al Collegio dei Revisori dei conti le stesse funzioni del Collegio Sindacale di cui al codice civile;

Considerato che il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2403 del cc, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;

Vista la sentenza della Corte di Cassazione n. 17748 del 24 maggio 2016 che qualifica l'IPA come "ente pubblico economico" strumentale a Roma Capitale;

Visto l'art. 1 del d.lgs. n. 118/2011 "Oggetto e ambito di applicazione" che al comma 1. recita: "Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il presente titolo e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto".



Mentre al comma 2, punto a) è scritto che *“per enti strumentali si intendono gli enti di cui all'art. 11-ter, distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio”*;

Visto l'art. 2 del d.lgs. n. 118/2011 che recita: *“1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale”*;

Visto il vigente statuto dell'IPA che all'art. 22 stabilisce come il bilancio di previsione è redatto per competenza finanziaria ed è corredato dal conto economico di previsione;

Visto l'art. 5 del vigente Regolamento di contabilità dell'Istituto;

Ritenuto che all'IPA, stante quanto sopra emarginato, si applica il sistema di contabilità armonizzato ex D.Lgs. n. 118/2011 che declinato agli enti locali ha nel d.gs. n. 267/2000 il principale riferimento normativo;

Vista la documentazione trasmessa dal sub-Commissario, dott. Vincenzo Piscitelli, sopra elencata;

Visto il periodo di commissariamento dell'IPA che dovrebbe concludersi nel mese di maggio 2019;

Rileva che il documento prodotto non sembra rispettare i principi redazionali di cui al D.Lgs. n. 267/2000 atteso che:

- all'art. 162, comma 1 è scritto che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*
- all'art. 165, comma 2 è scritto che *“le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate, secondo le modalità indicate all'art. 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in:*
  - a) *titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;*



- b) *tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza*"
- all'art. 165, comma 4 è scritto che *"le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate all'art. 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in:*
- a) *missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;*
- b) *programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14"*
- all'art. 165, comma 6 è riportato che *"Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:*
- a) *l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;*
- b) *l'ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;*
- c) *l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria;*
- d) *l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui"*

In più al comma 7 è indicato come *"in bilancio, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:*

- a) *in entrata gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e al fondo pluriennale vincolato in c/capitale;*
- b) *in entrata del primo esercizio gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 187, commi 3 e 3-bis, con*



Ne consegue che lo schema del progetto di bilancio di previsione finanziario 2019 presentato allo scrivente Collegio dei Revisori dei conti risulterebbe essere non corretto con riferimento a:

1. il periodo è annuale e non almeno triennale come sopra riferito all'art. 162 d.lgs. n. 267/2000 comma 1, infatti, nonostante l'art. 22 del vigente statuto dell'IPA faccia riferimento ad un bilancio di previsione annuale, nella gerarchia delle fonti del diritto statuti e regolamenti sono superati dalle leggi ordinarie quali sono i decreti legislativi nn. 118/2011 e 267/2000;
2. la riclassificazione delle entrate e delle spese ex-art. 165 commi 2 e 4 le prevede per titoli e tipologie e per missioni e programmi, mentre il bilancio di previsione dell'IPA è genericamente suddiviso per titoli e categorie/sub-categorie;
3. il piano dei conti non corrisponde a quello previsto dal legislatore di cui all'allegato 9 al d.lgs. n. 118/2011;
4. la descrizione prevista all'art. 165, comma 6, è riferita ai soli titoli che come sopra richiamato non rappresentano il dettaglio contabile di legge;
5. l'assenza del fondo pluriennale vincolato evidenzia la non corretta applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato ex-art. 3 d.lgs. n. 118/2011 e all. 1 al d.lgs. n. 118/2011;
6. Il conto economico di previsione 2019 non riprende il quadro dei conti ex. Allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in ogni caso, riscontra che il periodo di commissariamento dell'IPA – dopo la proroga di un anno – dovrebbe terminare a maggio 2019 e che Roma Capitale sta valutando modifiche statutarie, anche in riferimento alla forma giuridica dell'Istituto.

\*\*\*\*\*

Ultimata l'analisi formale del documento presentato, si procede all'analisi dell'attendibilità delle previsioni in esso contenute.

A tal riguardo:

Visto che il bilancio di previsione 2019 è redatto in pareggio finanziario;



Visto il Piano gestorio del 2019 (Allegato 1 al bilancio di previsione) redatto dal Commissario Straordinario, prof. Fabio Serini, che risulta essere la miglior proposizione di un più articolato Piano industriale la cui adozione dovrà però essere autorizzata da Roma Capitale;

Preso atto che il Piano industriale dovrebbe allargarsi ad un arco temporale almeno quinquennale ed esser accompagnato da una raffinazione del processo di stress test che il Commissario ha avviato nel Piano 2019 sulle definite condizioni di vitalità dell'Istituto;

Considerato che il documento previsionale è redatto nel rispetto del principio di prudenza che ha portato ad accantonamenti significativi su;

- "Fondo per crediti di dubbia esigibilità (FDCE)" creato a valere sulla globalità dei crediti, oltre che un "Fondo crediti per difficoltà di incasso", creato appositamente in relazione alle dichiarazioni di sovraindebitamento presentate da soggetti in difficoltà nel corso del 2018.
- "Riserva stabilizzazione crediti", che ha già visto accantonare risorse monetarie per Euro 1.500.000 dallo scorso mese di maggio 2018.

Considerato il bilancio di previsione risulta essere in equilibrio:

*Equilibrio parte corrente*

Totale Entrate correnti 13.154.750

Totale Spese correnti 13.076.000

Equilibrio + 78.750

*Equilibrio parte capitale:*

Totale Entrate C/capitale 56.155.750

Totale Spese C/capitale 56.234.500

Equilibrio - 78.750

*Equilibrio partite di giro:*

Totale Entrate C/partite di giro 7.310.000

Totale Spese C/partite di giro 7.310.000

Equilibrio 0,00

La differenza a ribasso di € 9.189.050 sul futuro esercizio, rispetto al bilancio di previsione 2018 assestato, è influenzata da tre fattori, ovvero:

- Minor entrate per "Quote di ammortamento prestiti" categoria 02.01 - la quotidiana ricognizione del quadro creditizio IPA rende necessario prevedere minori entrate per quote



di ammortamento prestiti. La fattispecie trova giustificazione nel riscontrato aumento delle pratiche di prestito che vedono debitori inadempienti, o non regolari, nei versamenti mensili.

Minor entrate per "Interessi attivi e contributo alle spese di gestione" categoria 01.04 – conseguenza che appare motivata dall'intervenuta revisione procedurale dell'area credito (il riferimento va ai contenuti della determina Commissariale n. 68 del 27.09.2018 che ha previsto una revisione dei criteri del processo erogativo del credito concernente tutte le tipologie di prestiti stabiliti dallo Statuto, l'introduzione dell'obbligatorietà del benessere degli Enti di appartenenza di ciascun iscritto, al fine di avere contezza del sostenibile impatto della rata mensile del prestito IPA sul valore stipendiale e poi la soppressione del prestito bancario). Tali modifiche hanno negativamente impattato, già nel corso del 2018, sul numero di richieste di credito intervenute da parte degli iscritti fattispecie che deve lasciar prevedere una minor entrata per interessi e spese di gestione per l'esercizio 2019. L'azione per converso si caratterizza di efficacia risanatoria che sembrano contribuire a migliorare la qualità del credito in portafoglio dell'Istituto.

Minor entrate per "ritenute per contributo spese di gestione prestiti erogati dell'Istituto di Credito" capitolo 01.04.05 – conseguenza dalla complessa situazione debitoria emersa dall'analisi del credito soprattutto riferita al prestito bancario. In tal caso il riferimento va ai contenuti della determina commissariale n. 10 del 24.01.2018, che ha previsto la sospensione temporanea dell'erogazione dei prestiti bancari. La mancata erogazione di tali prestiti determina il mancato accertamento delle relative entrate per ritenute per contributo spese di gestione.

## Conclusioni

Ad avviso del Collegio dei Revisori dell'IPA:

- fermo restando le osservazioni sopra riportate con particolare riferimento al periodo di commissariamento dell'IPA;
- in attesa della definizione del nuovo Statuto dell'IPA;
- considerata la programmazione attualmente ispirata a criteri di prudenza come consentono di affermare gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri futuri;
- riscontrato che per la determinazione degli stanziamenti dei singoli capitoli riprodotti nel bilancio dell'esercizio previsionali 2019, sia delle entrate sia delle uscite, sono stati presi a



riferimento, oltre ai dati del piano gestorio 2019, i corrispondenti valori risultanti dal bilancio di previsione dell'esercizio 2018, confrontati con i valori provvisori, per ciascun capitolo di entrata e di uscita, risultanti dagli elaborati informatici dai quali emergono i valori assestati degli accertamenti e degli impegni dell'esercizio 2018.

I dati previsionali desumibili dai documenti in esame risultano conformi ai criteri di esposizione in bilancio previsti dal vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Istituto ed appaiono logici e coerenti con le attività che l'IPA è attualmente tenuto a svolgere per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali e con il piano gestorio 2019.


Nei termini suesposti, ritenuto che il vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Istituto sia da adeguare alla normativa vigente, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole con riserva relativamente all'adeguamento formale del documento di bilancio. In questo modo si accettano i contenuti del documento, circoscritto alla durata del residuo periodo di commissariamento.

Roma, 9 gennaio 2019

Sergio BERETTA (Presidente)



Abbondio CAUSA (Componente)



Andrea ZIRUOLO (Componente)

